

Novità giuridiche nel campo dell'educazione fisica

Gennaro Palmisciano, dirigente tecnico con funzione ispettiva Mim

Le classi di concorso

A causa dell'introduzione dell'insegnante laureato magistrale di ed. motoria, per il momento nelle ultime due classi della scuola primaria, è stata costituita una nuova classe di concorso, EEEM EDUCAZIONE MOTORIA NELLA PRIMARIA, a cui è stata riassegnata la classe 49.

Il DM n. 255/2023 ha determinato l'accorpamento di alcune classi di concorso. L'ambito 48 include due classi di concorso, am48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SECONDARIA I GRADO e as48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO (D.M. 255/2023). In occasione del concorso PNRR 3 per l'ambito 48 sono state bandite per la prima volta procedure concorsuali con la nuova denominazione.

Ad as48 fanno riferimento due insegnamenti: Scienze motorie nell'istruzione secondaria di II grado e Discipline sportive.

Concorso per Docenti PNRR3

Nella scuola Primaria non figurano i Posti per Educazione Motoria. Il nuovo concorso docenti PNRR3 interesserà solo candidati per la scuola dell'infanzia e primaria.

Come leggiamo nel DM n. 621/2024, i docenti che acquisiscono l'abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell'aggregazione e per la nuova classe di concorso.

La seconda fascia EEEM

L'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 (Ministero dell'Istruzione e del Merito) aveva previsto per la classe di concorso EEEM l'istituzione della sola I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, riservata agli idonei del concorso indetto nel 2023 e concluso nel 2024. La mancata previsione della II fascia ha limitato l'accesso a questa classe a tutti gli altri aspiranti non idonei nel concorso. In assenza della II fascia, migliaia di insegnanti sono stati di fatto indirizzati verso incarichi tramite le graduatorie incrociate, con un punteggio dimezzato rispetto a quello previsto per le supplenze conferite nella propria classe di concorso. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, ha accolto integralmente il ricorso, giudicando l'operato ministeriale privo di giustificazione e in contrasto con il principio del legittimo affidamento, il buon andamento della pubblica amministrazione, i criteri di razionalità, proporzionalità e parità di trattamento. Con la sentenza, i giudici hanno annullato gli atti ministeriali nella parte in cui non prevedono la seconda fascia GPS per la classe EEEM.

Approvato alla Camera ddl sull'utilizzo degli impianti scolastici da parte di associazioni e società sportive

Il disegno di legge supera il principio dell'assenso preventivo delle scuole per l'utilizzo dei propri impianti sportivi da parte di società e associazioni sportive. Viene prevista un'inversione del processo autorizzativo: è affidato agli istituti l'onere di comunicazione all'ente proprietario delle eventuali ragioni ostative, legate allo svolgimento di attività curricolari o extracurricolari delle scuole previste dai documenti di programmazione triennale.

In questo modo, è ribadita la principale ed essenziale funzione delle palestre scolastiche, finalizzata allo svolgimento delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) di ogni scuola. Al contempo, se ne riafferma il valore sociale e di bene comune, agevolandone l'utilizzo da parte delle associazioni sportive ogni qual volta che non siano svolte al loro interno attività inerenti all'offerta formativa dei singoli istituti.

Infortunio a scuola

Con **ordinanza n. 20790 del 25 luglio 2024**, la **Corte di Cassazione** si è pronunciata sui presupposti in presenza dei quali è configurabile la **responsabilità dell'istituto scolastico** in caso di **infortunio a scuola** subito da uno studente durante l'**ora di educazione fisica**. La predetta pronuncia è frutto del ricorso in Cassazione proposto da un'alunna che aveva citato in giudizio la sua scuola, insieme al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di ottenere il **risarcimento dei danni** subiti a seguito di un infortunio avvenuto durante lo svolgimento di una lezione di educazione fisica. Nello specifico, l'alunna stava giocando a rugby con i suoi compagni quando veniva stratonata cadendo rovinosamente all'indietro e sbattendo la nuca contro il pavimento di cemento. L'alunna affermava sussistere la responsabilità dell'istituto scolastico, in particolare ex artt. 1218 e 2048 C.C., in quanto gli insegnanti avrebbero permesso di fare un gioco intrinsecamente pericoloso in un ambiente assolutamente inadatto. Con sentenza, il Tribunale di Venezia rigettava la domanda. La sentenza di primo grado veniva successivamente confermata anche dalla Corte d'Appello di Venezia.

L'attrice, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ha proposto ricorso in Cassazione. La **Suprema Corte** in passato aveva già avuto modo di affermare che per quanto riguarda la responsabilità della scuola ex art 2048 C.C. per integrarsi l'obbligo di risarcimento è necessario: che il danno sia conseguenza del **fatto illecito** di un altro studente partecipante alla gara e che lo stesso sia spropositato e incompatibile con le caratteristiche dello **sport**; non è sufficiente una semplice **violazione delle regole sportive**, ma occorre che l'atto sia del tutto estraneo all'attività sportiva in sé. È necessario poi che la scuola non abbia predisposto le relative cautele per evitare l'infortunio. Ricade sull'istituto scolastico l'**obbligo** di predisporre le misure atte a garantire la **sicurezza degli studenti** durante le attività sportive e non solo, e quindi organizzare le lezioni in maniera tale da ridurre al minimo i rischi.

Quanto all'**onere della prova** ne consegue che, grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'**inevitabilità del danno**, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto. Facendo piena e corretta applicazione dei predetti principi i Giudici della Suprema Corte hanno dato nuovamente torto all'alunna **escludendo** una qualsiasi responsabilità dell'Istituto Scolastico. La Cassazione ha fatto propria la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado; si è esclusa la **pericolosità dell'esercizio** svolto e, considerato che la condotta delle alunne della squadra avversaria a quella dell'attrice era stata repentina ed imprevedibile, si è ritenuto che la scuola avesse fatto il possibile per assolvere al suo **obbligo di vigilanza**. Quanto al **sinistro** che si è verificato, invece, si è ritenuto che questo evento rientrasse nell'alea ordinaria dell'attività sportiva a cui la stessa studentessa ricorrente ha preso parte durante l'ora di educazione fisica.

Temi problematici

- 1) Mancanza di una chiara identificazione delle tematiche proprie delle scienze motorie nell'ambito dei settori European Research Council (ERC), che rende difficile l'accesso ai finanziamenti di progetti in ambito motorio e sportivo.
- 2) Si è evidenziato un cambiamento della provenienza degli iscritti alle lauree magistrali in Scienze motorie LM47, con un consistente aumento di candidati dalle triennali di Economia.
- 3) Se le due direttrici fondamentali restano "Scuola e Sport" e "Salute, Ricerca e Istituzioni", aumenta il ruolo delle nuove tecnologie nel primo campo, mentre nel secondo campo si pone il problema di come fronteggiare quella che appare un'epidemia di obesità che affligge sempre più la nazione italiana. Appare non più rinviabile la rielaborazione dei saperi del percorso di Laurea triennale in Scienze Motorie, la formazione degli insegnanti, l'inserimento a regime dell'Educazione Fisica nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria.
- 4) Armonizzazione dello sport scolastico alla luce dei progetti dei Nuovi Giochi della Gioventù.